

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(LEONE)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BOSCO)

NELLA SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1963

Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1

ONOREVOLI SENATORI. — Nel messaggio che il Presidente della Repubblica ha indirizzato alle Camere in data 16 settembre 1963 viene tra l'altro segnalata l'opportunità di una revisione del metodo adottato dall'articolo 4 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, per rinnovare i membri della Corte costituzionale.

Rileva il messaggio come dalla disposizione dell'articolo 135, quarto comma, della Costituzione risulti chiaramente il principio che ciascun giudice viene nominato per 12 anni. Peraltro l'articolo 4 della citata legge costituzionale ha sostanzialmente modificato l'articolo 135 della Costituzione e creato un sistema per il quale tutti i giudici della Corte scadono a termine dei primi 12 anni. Solo successivamente si hanno scadenze parziali, cioè al termine di 9 anni per i 2/5 della Corte, di 12 anni per gli altri 3/5, indipendentemente dalla data di nomina dei singoli giudici.

Dall'applicazione di tale sistema deriva una durata variabile e incerta della nomi-

na, con la conseguenza che tra 5 anni scadranno tutti i giudici costituzionali in carica, anche se siano stati nominati pochi mesi innanzi: situazione questa che tornerà a verificarsi col rinnovo dei 2/5 dopo 9 anni e dei 3/5 dopo 12.

Le disposizioni sulla rinnovazione parziale di cui agli articoli 135, quarto comma, della Costituzione, e 4 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono evidentemente ispirate al criterio di evitare gli inconvenienti connessi ad una scadenza contemporanea di tutti i componenti della Corte. Ma a tale esigenza deve provvedersi nella maniera più idonea, in guisa da garantire ad un tempo il graduale avvicendamento dei giudici e quella continuità nella composizione della Corte che « è indispensabile per assicurarne indipendenza, costanza e sicurezza di indirizzi senza brusche svolte nella sua giurisprudenza, che potrebbero pregiudicare la certezza del diritto e la continuità dell'equilibrio politico, funzionale e sociale del Paese ».

A rimuovere i difetti del meccanismo attuale il messaggio ritiene sufficiente ritornare sostanzialmente al sistema dell'articolo 135 della Costituzione, abrogando l'articolo 4 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, l'ultimo comma della disposizione transitoria VII, e stabilendo, a modifica del quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione, che i giudici sono nominati per un dodicennio decorrente per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere immediatamente rieletti o confermati.

Il Governo apprezza in tutto il suo valore l'autorevole suggerimento e riconosce l'opportunità di adottare una normativa che, semplificando e rendendo l'attuale disciplina più aderente al principio enunciato nel quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione, varrà ad assicurare sempre meglio la continuità e l'indipendenza dell'altissima funzione che la Corte adempie nella vita dello Stato.

In tali sensi dispongono gli articoli 1 e 2 del disegno di legge costituzionale che si sottopone all'approvazione del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« I giudici sono nominati per dodici anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere immediatamente confermati ».

Art. 2.

L'ultimo comma della disposizione transitoria VII della Costituzione ed i comma secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono abrogati.